

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 109 del 21 maggio 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 108 di ieri, giovedì 20 maggio 2010, di seguito si pubblicano, nei rispettivi paragrafi:

- il calendario aggiornato delle gare di *spareggio – promozione*, in programma domenica 23 maggio p.v., con inizio alle ore 16.30;

- il risultato ed i provvedimenti disciplinari della gara di *play-off* “Sanità – Anacapri”, valevole per la qualificazione, nell’ambito del girone B del Campionato di Promozione 2009/2010, disputata ieri, giovedì 20 maggio 2010.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2009/2010

GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE

PROMOZIONE

SPAREGGI – PROMOZIONE:

domenica 23 maggio p.v. – ore 16.30

Abbinamento 1

-----	SAN PIO MONDRAGONE	BARATTA 2009	MONDRAGONE
-------	--------------------	--------------	------------

Abbinamento 2

-----	CERVINARA	SANITÀ	“Canada” – CERVINARA
-------	-----------	--------	----------------------

In caso di parità al termine di ognuna delle gare innanzi indicate, **NON SI PROCEDERÀ NÉ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÉ AI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, o, a parità di posizione in classifica, quella con il miglior quoziente punteggio /gare disputate, ecc., come dalla relativa normativa, pubblicata sul C.U. n. 76 del 4.03.2010, pagg. 1814 e 1815.

Le due società vincenti, le gare di cui innanzi, o considerate vincenti, come dai richiamati criteri, **acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale Campano d’Eccellenza 2010/2011.**

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

GARA FLUMERESE – AMOROSI DEL 2/ 5/2010

Il C.R. Campania, in ordine alla gara del Campionato di Prima Categoria, Flumerese – Amorosi, disputata in data 2.05.2010,

preso atto che:

- sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 maggio 2010 è stata pubblicata la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo per il mancato inoltro delle motivazioni;

- avverso tale delibera la società Flumerese ha inoltrato tempestivo ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale, inviando copia a questo C.R. affinché, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo da parte della C.D.T., con conseguenziale rinvio per la decisione al Giudice Sportivo Territoriale, le decisioni dei due Organi di Giustizia Sportiva fossero pubblicate nei tempi più brevi possibili, in ragioni delle posizioni di classifica nella quale la medesima società Flumerese si trova allo stato (lotta per la non retrocessione al Campionato di Categoria inferiore);

- valutata l'esigenza che debba essere assicurata un'assoluta parità di condizioni in ordine alle gare delle società interessate alla conservazione del titolo sportivo di Prima Categoria;

- considerato che le decisioni dei due Organi di Giustizia Sportiva di questo C.R. (di primo e secondo grado), ovvero quella della Commissione Disciplinare Territoriale di rinvio al G.S.T. per l'esame nel merito del reclamo della società Flumerese e quella, conseguenziale del G.S.T., sono state pubblicate su questo medesimo C.U., negli appositi paragrafi;

- tenuto conto delle decisioni di cui al precedente capoverso, ha disposto che la gara Sporting Guardia – Apice sia disputata sabato 22 maggio 2010, in contemporaneità con la gara Virtus Goti 97 – Flumerese, entrambe rientranti nelle gare rilevanti agli effetti della classifica, ai fini della permanenza nel richiamato Campionato di Prima Categoria.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Risultato gara del 20 maggio 2010

Sanità	Anacapri	0 - 0
--------	----------	-------

--- GARA DI PLAY-OFF DEL 20/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr)

DE ROSA ANTONIO (Anacapri)

Ammonizione (I infr)

ESPOSITO MARCO (Anacapri)

MELLINO ROBERTO STEFANO (Anacapri)

BARONE LUMAGA SERGIO (Sanita)

RESITO PAOLO (Sanita)

SEVERINO MARIO (Sanita)

Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Vincenzo Cirillo, dott. Serafino Mirone, Componenti.

153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FLUMERESE – GARA AMOROSI / FLUMERESE DELL'1.05.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto, nei termini abbreviati per le ultime quattro gare, dalla società Flumerese, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice, pubblicata sul C.U. n. 108 del 20.05.2010, pag. 2558, del C.R. Campania, con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo della medesima società Flumerese. Deve precisarsi, al riguardo, che il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania ha sanzionato la società ai sensi dell'art. 33, comma 8, C.G.S., in ragione della circostanza di fatto che il reclamo non fosse materialmente pervenuto al C.R. Campania. Ritenuto che, dalla documentazione, allegata agli atti del reclamo prodotto dalla società medesima a questa Commissione Disciplinare Territoriale, si evince, viceversa, che la società reclamante aveva regolarmente inviato, in data 3.05.2010, ovvero entro il termine temporale prescritto. Per l'esattezza, il reclamo di prima istanza (per asserita posizione irregolare di alcuni calciatori e dell'assistente di parte) era stato inviato, al Giudice Sportivo Territoriale, con fax delle ore 11.21, mentre, alla controparte, esso era stato inoltrato a mezzo raccomandata postale delle ore 11.11. In ragione della rappresentata circostanza di fatto, questa C.D.T. ritiene di dover dichiarare nulla la cennata decisione del G.S.T. e di rinviare gli atti al medesimo Giudice di prime cure, per la decisione nel merito. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo, di annullare la decisione del G.S.T., pubblicata sul C.U. n. 108 del 20.05.2010, alla pag. 2558; di disporre la trasmissione degli atti al medesimo G.S.T., per la decisione in merito al reclamo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Delibera del Giudice Sportivo Territoriale

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2010

RECLAMO FLUMERESE – GARA AMOROSI / FLUMERESE DELL'1.05.2010 – 1^ CAT.

Il G.S.T., preso atto della delibera della C.D.T., con la quale è stato trasmesso, a questo Giudice Sportivo Territoriale, per la decisione nel merito, il reclamo della società Flumerese, relativo alla gara in epigrafe; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto, nei termini abbreviati per le ultime quattro gare, dalla società Flumerese, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante espone due doglianze: a) che i calciatori Colella Fabio (nato il 27.04.1988), Viscusi Angelo (nato il 13.04.1993), Gallucci Mario Pietro (nato il 23.01.1988), Tomaso Felice (nato il 26.03.1990), Franco Francesco (nato il 24.04.1991), Della Morte Jacopo (nato il 15.09.1993) e Lepore Alberico (nato il 13.05.1980), nonché l'assistente di parte, sig. Razzano Raffaele (la cui posizione soggettiva è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (o anche, soltanto per l'assistente di parte, censiti) a favore della società Amorosi; b) che i calciatori D'Angelo Luca (nato il 18.04.1992) ed Aquino Antonio (nato il 2.08.1988), abbiano partecipato alla medesima gara in presunta posizione irregolare agli effetti disciplinari (sanzione della squalifica per una gara, quale calciatore espulso dal campo, per il calciatore D'Angelo Luca; sanzione della squalifica per una gara, quale calciatore non espulso dal campo, in occasione della gara Real Airola / Amorosi dell'11.04.2010, per il calciatore Aquino Antonio). Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che, mentre i calciatori Colella Fabio (dal 30.08.2005), Viscusi Angelo e Della Morte Jacopo (dal 27.11.2009), Gallucci Mario Pietro (dal 18.12.2004) e Tomaso Felice (dal 27.03.2006), nonché l'assistente di parte in questione, risultano regolarmente tesserati (l'assistente, censito), da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Amorosi, viceversa è emerso che il calciatore Franco Francesco non risulta tesserato né a favore della medesima società, né a favore di altra società, e che il calciatore Lepore Alberico risulta svincolato e non più ritesserato, né a favore della medesima società, né a favore di altra società. Per quanto riguarda, infine, il merito della decisione sulla doglianza della presunta irregolarità, agli effetti disciplinari, della posizione dei calciatori D'Angelo Luca ed Aquino Antonio, dagli atti in possesso di questo Giudice Sportivo Territoriale è emerso che i nominati calciatori hanno espiato la sanzione della squalifica, non essendo stati inseriti nella distinta ufficiale della gara Amorosi / Morcone del 17.04.2010. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori Franco

Francesco e Lepore Alberico, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento, per le motivazioni innanzi specificate. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Flumerese, di infliggerete a carico della società Amorosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – PROVVEDIMENTO NON RIPORTATO C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010

--- GARE DEL 16/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI MASSAGGIATORI

Squalifica fino al 17/ 6/2010

ANASTASIO ENRICO (V. Mazzola Pellezzano)

era presente in panchina nonostante fosse in corso di squalifica – decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente squalifica (17.05.2010 – Comunicato Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010, pag. 2307).

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010, PAG. 2559

GARE DEL 16/ 5/2010 – A CARICO DI SOCIETÀ

Ammenda di € 270

OGLIARESE

Proprio tesserato sedeva in panchina nonostante fosse inibito

LEGGASI

Ammenda di € 270

V. MAZZOLA PELLEZZANO

Proprio tesserato sedeva in panchina nonostante fosse in corso di squalifica.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010, PAG. 2549

GARE DEL 16/ 5/2010

PATERNOPOLI REAL AIROLA 3-2 **LEGGASI** PATERNOPOLI REAL AIROLA 2-3

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010, PAG. 2550

GARE DEL 16/ 5/2010

S. BIAGIO ARZANO BOYS MELITO 3-0 **LEGGASI** S. BIAGIO ARZANO BOYS MELITO 1-1

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010, PAG. 2552

GARE DEL 16/ 5/2010

SHOPPING TECH MARCIANISE MAREL MARCIANISE CA5 10-1 **LEGGASI** SHOPPING TECH MARCIANISE MAREL MARCIANISE CA5 10-15

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 21 maggio 2010.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**